

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1960

(25^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ANGELINI

INDICE

Disegno di legge:

« Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi » (1083) (D'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 229, 232, 233, 235, 236
BOCCASSI	235
DE BOSIO	234
DI GRAZIA	232
DONATI	233
IORIO	235
MOLTISANTI	236
PALUMBO Giuseppina	233
PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	232, 233, 235
SIBILLE	234, 235, 236
VALLAURI	235
VARALDO	234
ZANE	231, 232, 236

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Boccassi, De Bosio, Di

Grazia, Di Prisco, Donati, Fiore, Iorio, Mamucari, Militerni, Moltisanti, Palumbo Giuseppina, Sibille, Simonucci, Tinzi, Vallauri, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini.

DE BOSIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: « Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi » (1083) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: « Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbliga-

torio dei centralinisti telefonici ciechi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale del disegno di legge, sul quale io stesso riferisco.

Onorevoli colleghi, con legge 14 luglio 1957, n. 694, fu disposto il collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi. L'articolo 1 di questa legge fa obbligo alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti pubblici ed alle Aziende statali — anche in deroga all'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, ed all'articolo 12 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 262 — di assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento che sia dotato di centralino telefonico di smistamento a più di un posto di lavoro, un minorato della vista abilitato alle funzioni di centralinista.

Lo stesso articolo 1, al secondo comma, sancisce l'obbligo dell'assunzione dei centralinisti ciechi anche da parte dei privati datori di lavoro che si trovino nelle identiche condizioni previste per le Amministrazioni ed Aziende pubbliche, limitatamente però alle nuove assunzioni da effettuarsi dopo l'entrata in vigore della legge.

Dall'applicazione della legge sono escluse le centrali e i centralini destinati a pubblico servizio.

Con l'articolo 2 si stabilisce che presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale venga istituito un albo professionale nazionale, nel quale debbono essere iscritti i minorati della vista abilitati alle funzioni di centralinista telefonico.

Gli altri articoli fissano le modalità per le iscrizioni nell'albo, per le assunzioni, ecc., nonché le penalità a carico degli inadempienti.

Una disposizione transitoria contenuta nell'articolo 9 stabilisce la conservazione in servizio dei centralinisti già occupati all'atto dell'entrata in vigore della legge.

Col disegno di legge al nostro esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, vengono apportate alla legge 14 luglio 1957, n. 594, alcune modificazioni per consentire l'assunzione di un numero maggiore di centralinisti ciechi, sia nelle pubbliche Amministrazioni che nel settore privato, e per per-

mettere ad essi di partecipare ai concorsi per la sistemazione in ruolo nelle Amministrazioni statali.

Per conseguire questi obiettivi, la Camera dei deputati ha sostituito gli articoli 1 e 4 della legge vigente con gli articoli 1 e 2 del disegno di legge sottoposto al nostro esame, estendendo l'obbligo delle assunzioni da parte delle pubbliche Amministrazioni anche presso gli uffici, sedi o stabilimenti nei quali, pur esistendo un centralino ad un solo posto, la consistenza dei dipendenti non sia inferiore a 100 unità.

Si dispone inoltre l'inquadramento dei centralinisti ciechi nei posti iniziali della carriera esecutiva o nella terza categoria del personale avventizio. Nel settore privato, si stabilisce l'assunzione dei centralinisti ciechi anche presso quelle aziende che abbiano un centralino con un solo posto di lavoro, ma dotato di almeno cinque linee urbane.

L'articolo 2 stabilisce una nuova procedura per le segnalazioni da farsi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla consistenza dei centralini e sulle generalità dei centralinisti ivi impiegati.

L'articolo 3 detta norme per la tutela del collocamento obbligatorio, nei confronti, oltre che dei privati datori di lavoro, anche delle pubbliche Amministrazioni.

Con l'articolo 4 si fissa in sessanta giorni il termine per adempiere agli obblighi della legge, mentre con l'articolo 5 si provvede alla estensione dei nuovi benefici ai centralinisti già occupati sia nelle pubbliche Amministrazioni che presso i privati datori di lavoro.

Con l'articolo 6, infine, viene abrogato lo articolo 9 della legge 14 luglio 1957, n. 594, in relazione a quanto è previsto nel precedente articolo 5.

Col nuovo disegno di legge si potrà arrivare, secondo quanto è detto nella relazione che lo accompagna, alla sistemazione nel tempo di 800-1000 centralinisti ciechi, mentre con le disposizioni attualmente vigenti soltanto 120-150 unità possono essere impiegate.

Esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Z A N E . Il disegno di legge in discussione apporta alcune modificazioni alla legge 14 luglio 1957, n. 594, a una legge cioè che è entrata in vigore da poco più di due anni. Occorre anche tenere presente che qui si tocca una materia delicata e complessa, quella del collocamento obbligatorio.

Già in passato, sulle questioni relative al collocamento obbligatorio abbiamo discusso lungamente. Molte disposizioni di legge vi fanno riferimento; e la cosa più opportuna in questa occasione è rinnovare ancora una volta al Governo, ed anche in parte al potere legislativo, la raccomandazione che si proceda ad un riordinamento di tutto il settore, al coordinamento delle molteplici disposizioni di legge che lo riguardano, le quali fra l'altro, col loro eccessivo frazionamento, provocano anche delle deficienze nell'applicazione. Si presenta una maggiore possibilità di evasione, infatti, quando c'è troppa varietà di leggi che si occupano della stessa materia.

Pertanto io esprimo la mia perplessità sull'approvazione di questo disegno di legge (che pure riguarda una categoria alla quale va tutta la nostra solidarietà e la nostra comprensione, per la dolorosa situazione nella quale si trova) e riconfermo che occorre, in generale, essere cauti a legiferare in materia di collocamento obbligatorio; e ciò non soltanto per il motivo che solitamente viene addotto dai più, cioè che dobbiamo evitare di caricare la produzione di nuovi oneri (e il relatore ha fatto poc'anzi notare che questo disegno di legge si propone in definitiva di realizzare il collocamento di un numero di centralinisti ciechi superiore a quello attuale), ma anche perchè si può determinare una situazione critica nei confronti di altri lavoratori, che potrebbero andare ad occupare i posti in questione in forza di leggi che prevedono il collocamento obbligatorio dei mutilati e invalidi di guerra, o dei mutilati e invalidi del lavoro, o delle vittime civili di guerra, eccetera.

Presso le nostre Commissioni si trova un disegno di legge d'iniziativa del senatore Restagno, che prevede modifiche alle disposizioni che furono da noi adottate con l'approvazione della legge relativa al collocamento ob-

bligatorio dei profughi giuliano-dalmati, disposizioni che avevano efficacia limitata a due anni, e che sono venute a scadere, se non erro, alla fine dello scorso mese di febbraio. Il disegno di legge d'iniziativa del senatore Restagno è ancora qui pendente, e si trova all'ordine del giorno della nostra Commissione, benchè si possa ritenere decaduto per effetto della intervenuta scadenza della legge a cui si riferisce; ma se il senatore Restagno non lo ha ancora ritirato, ciò è dovuto al fatto che alla Camera dei deputati è in corso di presentazione un disegno di legge che propone una proroga, o meglio una riapertura dei termini della legge relativa al collocamento dei profughi giuliano-dalmati, al fine di consentire l'assunzione di nuovi elementi appartenenti a quella categoria.

Ebbene, proprio in occasione della discussione della legge sul collocamento dei profughi giuliano-dalmati, i quali si trovavano in condizioni anormali per effetto del loro forzato rientro in patria, ci trovammo ad assistere alla reazione degli appartenenti alla categoria delle vittime civili di guerra, i quali si videro danneggiati dalla legge sul collocamento dei profughi.

Ora io non vorrei che col disegno di legge in esame, mentre compiamo un gesto di umana solidarietà nei confronti dei centralinisti ciechi, noi avessimo ad indebolire le possibilità di assunzione di altre categorie, così da suscitare reazioni analoghe a quelle che già abbiamo dovuto lamentare nell'occasione che ho ricordata.

Non entro adesso nel merito del disegno di legge. Mi permetto di chiedere alla Commissione se non ritenga possibile rinviare l'approvazione di questo disegno di legge, per dare a noi tutti la possibilità di compiere un più approfondito esame della questione e di stabilire quali ripercussioni potranno derivare dall'applicazione di questo provvedimento.

Confesso che nutro, come già ho detto, serie perplessità, anche se comprendo il desiderio che l'approvazione di questo disegno di legge avvenga prima delle ferie estive.

La mia richiesta di rinvio ha anche un altro fondamento, poichè già altra volta il Governo ha manifestato l'intenzione di presen-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

25ª SEDUTA (14 luglio 1960)

tare un disegno di legge che raccolga e riordini tutta la complessa materia del collocamento obbligatorio; a questo proposito, anzi, mi permetto di chiedere all'onorevole Sottosegretario di Stato se ha qualche notizia da comunicare alla Commissione.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Posso assicurare per parte mia, in rapporto agli studi che ho fatti, che la sistemazione della categoria dei ciechi non determinerà alcun inconveniente per quanto riguarda la sistemazione di altre categorie.

Ho già detto che sono favorevole al provvedimento: penso che sia nostro dovere togliere i ciechi dall'isolamento in cui vivono, e inserirli nel ciclo produttivo, anche perchè si hanno le prove che, in determinati lavori, un cieco rende di più di un uomo normale.

Ho potuto accertare anche di persona, così in Italia come in altri Paesi, che il rendimento dei centralinisti ciechi è superiore a quello degli altri, perchè il cieco non è soggetto a distrazioni.

La presentazione di queste modificazioni alla legge del 1957 si deve al fatto che, secondo i computi, con la legge vigente si sarebbero potuti collocare — e non subito, ma nel decorso del tempo — non più di 150 ciechi. Il nuovo provvedimento tende a consentire il collocamento, in aziende pubbliche e private, di circa mille unità, delle quali ben ottocento nelle aziende pubbliche.

È forse il caso di ricordare che finora il Parlamento nulla ha fatto, o almeno ben poco, per questa categoria, mentre ha fatto molto per altre categorie di minorati, come ad esempio i mutilati ed invalidi di guerra o gli invalidi del lavoro.

Credo pertanto, come già dissi, che sia opportuno approvare il disegno di legge — così vivamente atteso dagli interessati — nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

Ora, a meno che il senatore Zane non presenti ufficialmente una proposta sospensiva, pregherei la Commissione di approvare senza indugi il provvedimento.

Z A N E. Mi riservo di concretare le mie osservazioni in una esplicita proposta sospensiva.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei dare qualche chiarimento, al fine di dissipare le perplessità che possono essere sorte in alcuni componenti della Commissione.

Ricordo anzitutto che il testo approvato dalla Camera dei deputati non è quello originario della proposta di legge, bensì un testo che è stato elaborato in piena collaborazione fra la Camera dei deputati e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Posso anzi precisare che l'elaborazione è stata effettuata dagli uffici del Ministero, e che la Camera dei deputati ha fatto proprio il nuovo testo, ritenendolo soddisfacente. Inutile dire, quindi, che il Governo non ha alcuna eccezione da fare sul disegno di legge.

Quanto alle preoccupazioni manifestate dal senatore Zane, che il provvedimento possa cioè danneggiare altre categorie, credo che non abbiano fondamento. Le quote riservate alle altre categorie che hanno diritto al collocamento obbligatorio non sono infatti toccate dal provvedimento in esame.

Il senatore Zane ha poi parlato della necessità di un'iniziativa tendente a riunire le norme speciali esistenti a favore di categorie privilegiate. Ebbene, tale iniziativa è già allo studio, ma non so quando potrà essere pronta la formulazione del testo definitivo; e sospendere l'approvazione del disegno di legge oggi in discussione fino a quando non sarà stato preparato il provvedimento che disciplini tutta la materia, credo che sarebbe cosa non opportuna.

D I G R A Z I A. Sono naturalmente favorevole all'approvazione di questo provvedimento, anche perchè, senza dubbio, la categoria dei ciechi deve avere da parte nostra la massima considerazione.

Vorrei però fare una osservazione sull'ultimo comma dell'articolo 2, il quale dice:

« I privati datori di lavoro che trasgrediscono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 ».

Ora a me sembra che, trattandosi qui soprattutto di un dovere morale — che ognuno deve sentire —, 50.000 lire di ammenda siano eccessive. La pena in questo caso deve avere più che altro un carattere simbolico.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Le somme indicate rappresentano soltanto dei limiti, entro i quali può variare la valutazione affidata al giudice; e il giudice difficilmente applica il massimo dell'ammenda.

DI GRAZIA. Io l'abolirei addirittura, perchè — ripeto — qui si tratta di un obbligo morale.

PRESIDENTE, *relatore*. Purtroppo senatore Di Grazia, non tutti sentono gli obblighi morali, ed anche quando li sentono non sempre sono disposti a osservarli.

PALUMBO GIUSEPPINA. Questo provvedimento, più che dal punto di vista giuridico, deve essere esaminato sotto l'aspetto umano: ed io sono dell'avviso che il testo proposto debba essere approvato nella sua integrità, ossia anche con l'ammenda nei limiti indicati, poichè — come è noto — non esiste nel nostro Paese un grande rispetto per le leggi, e lo dimostrano esempi clamorosi anche recentissimi.

La categoria dei ciechi rappresenta una realtà particolarmente dolorosa. Con ciò non voglio dire che ai profughi, ai mutilati ed agli invalidi civili e militari non si debbano riconoscere diritti particolari; ma è certo che i ciechi sono forse i più disgraziati fra i disgraziati.

D'altra parte occorre tener presente che i ciechi bisognosi sono addestrati a spese dello Stato e che la gamma della loro preparazione al lavoro non è infinita, anzi è molto ristretta, in quanto limitata soltanto a poche professioni e mestieri ben determinati. Perchè dunque non dovremmo favorirli nelle professioni e nei mestieri per i quali sono specializzati negli appositi istituti.

Inoltre, come è stato già osservato, il rendimento dei ciechi è ottimo e persino superiore a quello degli uomini normali, perchè la concentrazione, alla quale sono costretti dalla mancanza della vista, acuisce in loro gli altri sensi.

Per tutte queste considerazioni di carattere umano e sociale, io ritengo che il prov-

vedimento debba essere approvato così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Se si apportassero degli emendamenti, il disegno di legge dovrebbe tornare alla Camera dei deputati e poi eventualmente ancora al Senato, e così l'approvazione sarebbe ritardata, contro le esigenze e le aspettative di questi infelici, che soltanto nell'ergoterapia trovano sollievo alla disgrazia che la natura ha loro inflitta.

DONATI. Il danno della cecità è così grave che non ha certamente bisogno di essere illustrato: siamo tutti convinti che i ciechi debbano essere inseriti nell'attività lavorativa.

Il provvedimento in esame deve essere appunto considerato in relazione a questo principio fondamentale. La legislazione dovrebbe orientare l'istruzione dei ciechi — per mezzo di istituti specializzati — verso quei tipi di lavoro a cui si sa già in precedenza che la società potrà andare incontro, assicurando ai ciechi una possibilità d'impiego.

Ora, se esistono attività particolarmente adatte ai ciechi, queste sono senza dubbio due: quella di cui si occupa il disegno di legge in esame, e quella del massaggiatore.

Mi pare, di conseguenza, più che giusto che la legge assicuri, non soltanto ottocento o novecento posti, ma anche di più, purchè vi sia, nella specializzazione, sufficiente capienza d'impiego in rapporto alle effettive possibilità di questi minorati.

Vorrei perciò pregare il collega Zane di non insistere sulla proposta sospensiva, ma di associarsi invece a noi nell'approvazione integrale del disegno di legge.

In merito poi all'accenno fatto dal collega Di Grazia all'ultimo comma dell'articolo 2, mi permetto di aggiungere che non sono d'accordo con le sue osservazioni: a mio avviso, l'ammenda dovrebbe essere ancora più grave di quella indicata nel suddetto comma, e se non presento una proposta formale in questo senso è unicamente perchè desidero che il disegno di legge possa rapidamente concludere il suo corso.

V A R A L D O . Le preoccupazioni manifestate dal senatore Zane non hanno, a mio avviso, ragione di essere.

Per quanto riguarda l'aggravio, questo esiste semmai per le amministrazioni pubbliche e per le aziende di Stato, le quali secondo il provvedimento dovranno assumere dei ciechi come centralinisti anche se non hanno necessità di nuove assunzioni. Per le aziende private invece ciò non avverrà, in quanto per esse l'obbligo sussiste soltanto nel caso di nuove assunzioni.

Quanto al danno che il provvedimento potrebbe arrecare ad altre categorie, se è vero che teoricamente si può considerare la possibilità che qualcuno — avviato alla carriera di centralinista telefonico — trovi la strada in parte bloccata dall'applicazione delle norme che stiamo esaminando, è altrettanto vero che non sono poi molti coloro che, fra tante specializzazioni, vanno a scegliere proprio quella del centralinista; se i ciechi scelgono invece questa specializzazione, è perchè si tratta di una delle poche attività adatte per loro, mentre i vedenti hanno infinite altre possibilità d'impiego.

S I B I L L E . Parlo anche come nipote di un cieco, che si è inserito da sè nella vita attiva con felici risultati.

L'impiego dei ciechi come centralinisti è già attuato dall'amministrazione comunale di Torino, la quale inoltre ne ha fatto propaganda nella città: e mentre in un primo tempo ci sono state delle resistenze, ora accade il contrario; vi è grande richiesta di centralinisti ciechi, in quanto si è riscontrato che nello svolgimento di tale attività i ciechi rendono di più dei vedenti. E non soltanto in fatto di comunicazioni e di trasmissioni veloci, ma anche per quanto riguarda il lavoro di commissione. L'amministrazione comunale di Torino è, perciò, molto soddisfatta del successo della sua iniziativa.

Io spero che il senatore Zane possa superare le sue preoccupazioni circa la possibilità che col provvedimento in esame si vada a disturbare l'occupazione di altri lavoratori: l'uomo normale che diventa centralinista, lo fa soltanto temporaneamente, per trovare una prima sistemazione, in attesa di

potersi dedicare ad altre attività, mentre per i ciechi si tratta di una delle poche attività che possono svolgere e, come già è stato rilevato, con ottimo rendimento.

Occorre perciò andare incontro alle loro esigenze al più presto possibile, approvando il disegno di legge così com'è, senza modifiche e senza correzioni le quali, eventualmente, si potranno fare quando verrà esaminato quel più vasto progetto che attualmente è allo studio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

D E B O S I O . Mi associo agli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto nel pregare il senatore Zane di ritirare la sua proposta di sospensiva.

Desidero tuttavia far presente che il problema sollevato dal senatore Zane ha senza dubbio un fondamento: è necessario che il problema delle assunzioni obbligatorie al lavoro venga esaminato e risolto nel suo complesso, e che il Governo presenti il disegno di legge più volte promesso.

Sotto questo riflesso, dunque, desidero sottolineare la pregiudiziale sollevata dal senatore Zane, perchè sono convinto che soprattutto per questo motivo ha proposto la sospensione. Credo infatti che nel merito tutti siamo d'accordo: si tratta di provvedimento altamente umano e sociale, che non deve essere differito neppure di un'ora, anche se qualcuno di noi ritenga opportune delle modifiche. E qui mi richiamo al punto di vista espresso dal collega Di Grazia, il quale — con la sua sensibilità di medico e di umanista — afferma che non è necessaria alcuna penalità, essendo sufficiente lo obbligo morale, di fronte ad una legge che stabilisce provvidenze per i ciechi.

E in effetti questo dovrebbe essere il principio informatore di tutte le disposizioni di carattere sociale. Ma purtroppo tale principio non viene osservato, per cui è indispensabile che i provvedimenti siano accompagnati da sanzioni.

Nel caso presente la penalità non è poi elevata, perchè si tratta di ammenda che va dalle cinque alle cinquantamila lire, limiti entro i quali il magistrato ha la libertà di stabilire di volta in volta l'ammontare della

pena, a seconda della maggiore o minore gravità della violazione.

La questione sarebbe diversa se fosse comminata una sanzione fissa; invece, ripeto, l'ammenda prevista è modesta, forse troppo perchè, a mio avviso, chi in malafede viola questa legge meriterebbe una condanna più elevata.

Sono d'accordo con il senatore Di Grazia che, in questo caso, è soprattutto l'aspetto morale che conta; cionullameno sono del parere che una sanzione ci deve essere, e di conseguenza condivido la necessità di fissare un'ammenda, approvando i limiti in cui è stata contenuta.

Dichiaro pertanto che voterò a favore del disegno di legge nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, affinché nel più breve tempo possibile si vada incontro alle esigenze di questa categoria, senza dubbio, tra le più sfortunate.

VALLAURI. Con una certa amarezza debbo constatare come sia necessario ricorrere ad una legge per imporre l'adempimento di un dovere che dovrebbe essere soprattutto morale; ma ciò, purtroppo, dipende dal livello cui è giunta oggi la sensibilità individuale e sociale.

Vorrei poi osservare che all'articolo 2, mentre nell'ultimo comma si parla di sanzioni nei confronti dei privati che trasgrediscono la legge, nulla di simile viene stabilito per quanto riguarda le aziende statali e le amministrazioni pubbliche. Ora mi pare che a questo riguardo non si dovrebbero fare distinzioni.

PRESIDENTE, *relatore*. Le faccio osservare, senatore Vallauri, che ad assicurare l'osservanza delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni provvede l'articolo 3, che recita fra l'altro: « il centralinista cieco... o l'Unione italiana ciechi possono adire tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale in caso di mancata assunzione del centralinista stesso da parte delle pubbliche Amministrazioni, degli Enti pubblici e delle Aziende statali ».

VALLAURI. Non sono poi riuscito a comprendere con quale criterio sia stato fissata dall'articolo 1 l'età massima di 45 anni per l'assunzione.

SIBILLE. Probabilmente per assicurare la possibilità di raggiungere il minimo della pensione.

VALLAURI. Osservo infine che se tutti gli enti indicati nell'articolo 1 dovranno, entro sessanta giorni, assumere dei ciechi come centralinisti, i posti saranno, probabilmente, più numerosi dei ciechi disponibili subito per questa attività. In tal caso, come potrebbe essere osservato l'obbligo dell'assunzione?

PRESIDENTE, *relatore*. Dio volesse che le cose andassero davvero così.

VALLAURI. Mi associo comunque a quanto hanno detto gli altri colleghi: cioè, sono favorevole anch'io all'approvazione del disegno di legge, così come è stato approvato dalla Camera dei deputati.

BOCCASSI. Io pure sono favorevole al provvedimento. Se volessi fare delle critiche, direi soltanto che il minimo dell'ammenda dovrebbe essere elevato almeno a diecimila lire.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per giustificare il motivo per cui l'ammenda è stata contenuta fra le cinquemila e le cinquantamila lire, bisogna tener conto che essa non è stabilita nei confronti di chi non provveda all'assunzione dei ciechi, ma nei confronti dei datori di lavoro che non avranno ottemperato agli adempimenti specificati nell'articolo 2.

IORIO. Sono senz'altro d'accordo sulla approvazione del provvedimento, affinché esso entri al più presto in vigore.

Viviamo in un Paese dove purtroppo esiste una prevenzione da parte dei datori di lavoro nei confronti di queste categorie di

minorati, e ciò vale tanto per i ciechi quanto per i sordomuti.

Per quanto riguarda i ciechi mi permetto di aggiungere che oltre alle specializzazioni già ricordate, essi possono essere ottimamente impiegati in un altro settore, quello della tessitura. L'Istituto San Colosimo di Napoli ha già abilitato molti ciechi come « maestri tessitori », e tuttavia credo che nessuna azienda tessile abbia sinora assunto dei diplomati di questo Istituto.

Mi risulta ad esempio che a Benevento un cieco, diplomato appunto maestro tessitore dall'Istituto S. Colosimo, si è ridotto a dover chiedere l'elemosina.

Un altro caso pietoso si è verificato a Perugia, dove una povera cieca assunta in una azienda tessile è stata adibita alla cernita degli aghi buoni da quelli spuntati. Questo lavoro la cieca non poteva svolgerlo in altro modo che saggiando la punta degli aghi coi polpastrelli delle dita, e dopo quattro anni non fu più in condizioni di continuare perchè i polpastrelli le erano diventati gonfi in maniera compassionevole, ed insensibili.

Ho voluto citare questi casi per dimostrare come sia indispensabile non soltanto arrivare all'approvazione del provvedimento in esame, ma anche affrontare il problema dei ciechi maestri tessitori, i quali rappresentano una numerosa categoria che attende di essere trattata con maggiore umanità e comprensione, e quello dei sordomuti, in merito ai quali il collega Di Prisco ed io abbiamo presentato un'interrogazione concernente un disegno di legge che li riguarda.

MOLTISANTI. Questo disegno di legge, a mio parere, potrebbe essere meglio formulato; comunque, per le ragioni di ordine umano e sociale che ne impongono l'approvazione immediata, dichiaro di essere favorevole al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Colgo tuttavia l'occasione per pregare lo onorevole rappresentante del Governo di voler sollecitare gli organi competenti, affinché al più presto possibile si arrivi al riordinamento di tutta la materia che concerne le assunzioni obbligatorie.

Z A N E . Nel mio precedente intervento mi sono permesso di sollevare delle riserve, ed ho prospettato inoltre l'eventualità di una proposta sospensiva. Dato l'andamento che ha preso la discussione, certamente non dovrei essere incoraggiato a dare forma concreta a tale richiesta, ma francamente devo dire che le ragioni esposte dai colleghi — e quelle formulate sia dall'onorevole Presidente relatore, sia dal Sottosegretario di Stato senatore Pezzini — non hanno dissipato i miei dubbi sulle ripercussioni che il provvedimento potrebbe avere a danno di altre categorie. Non sono contrario per principio all'approvazione del disegno di legge, ma presento ugualmente una formale proposta sospensiva, perchè in effetti non sono ancora riuscito a stabilire se le disposizioni della legge 14 luglio 1957, n. 594, che col presente provvedimento si vuol modificare — e che è entrata in vigore poco tempo fa — siano inoperanti per effetto di una difettosa formulazione oppure perchè sia mancata la buona volontà di osservarle e di farle osservare: perchè insomma non abbiano funzionato gli organi di vigilanza.

Per i detti motivi presento formalmente, come ho detto, una richiesta di sospensione e rinvio della discussione, anche se questa mia richiesta non avrà altro voto favorevole all'infuori del mio.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* In effetti le precedenti disposizioni si sono dimostrate imperfette, e si è voluto, con questo disegno di legge, porre rimedio alle lacune riscontrate.

Z A N E . Ma si tratta, ripeto, soprattutto di un problema di vigilanza, e la vigilanza deve essere esercitata; in questo campo si nota invece una preoccupante carenza, perchè anche le altre leggi sul collocamento obbligatorio non sono regolarmente osservate.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Poichè nessuno chiede di parlare sulla proposta sospensiva presentata dal senatore Zane, metto in votazione questa stessa proposta.

(Non è approvata).

Ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti e che hanno espresso la loro adesione al disegno di legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è sostituito dal seguente:

« Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e le Aziende statali, anche in deroga all'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, e all'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, nonchè alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento che sia dotato di centralino telefonico di smistamento a più di un posto di lavoro o che, avendo un centralino a un solo posto di lavoro, abbia più di 100 dipendenti, un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico.

Detti centralinisti possono essere assunti dalle pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e Aziende statali fino all'età di 45 anni e sono inquadrati nei posti iniziali del personale della carriera esecutiva o nella terza categoria del personale avventizio, semprechè siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi.

Il possesso dell'abilitazione alle funzioni di centralinista telefonico conseguita ai sensi dell'articolo 2 costituisce, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, requisito valido per l'inquadramento di cui al comma precedente.

L'obbligo dell'assunzione di centralinisti telefonici ciechi, in caso di nuove assunzioni di centralinisti, riguarda anche i privati datori di lavoro, i cui uffici, sedi o stabilimenti abbiano un centralino di smistamento a più di un posto di lavoro od un centralino

ad un solo posto di lavoro con almeno cinque linee urbane.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi o stabilimenti che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione della presente legge le centrali e i centralini destinati a pubblico servizio.

La fornitura degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti, è a carico dell'Unione italiana dei ciechi ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è sostituito dal seguente:

« Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di lavoro, di cui all'articolo 1 della presente legge, debbono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione dei dipendenti uffici, sedi o stabilimenti dotati dei centralini contemplati dal predetto articolo 1. La dichiarazione deve essere inviata entro sessanta giorni dall'installazione dei centralini.

Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di lavoro debbono altresì comunicare, nei termine sopra indicato, il numero e le generalità dei centralinisti vedenti addetti ai singoli centralini.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno, a cura dei pubblici e privati datori di lavoro interessati, essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni ai dati di cui sopra.

I privati datori di lavoro che trasgrediscono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 ».

(È approvato).

Art. 3.

Fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente articolo 1, il centralinista cieco, fornito del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conformità dell'articolo 5 della legge medesima, o l'Unione italiana ciechi possono adire tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale in caso di mancata assunzione del centralinista stesso da parte delle pubbliche Amministrazioni, degli Enti pubblici e delle Aziende statali.

(È approvato).

Art. 4.

Gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente articolo 2, debbono essere adempiuti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per i centralini già installati alla data stessa.

(È approvato).

Art. 5.

I privi della vista che alla data di entrata in vigore della presente legge siano occupati

in qualità di centralinisti telefonici presso le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici o le Aziende statali e presso privati datori di lavoro sono computati agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente articolo 1, e fruiscono dei benefici previsti dalla medesima.

Detti operatori vengono iscritti d'ufficio nell'Albo nazionale professionale dei centralinisti telefonici ciechi senza l'obbligo di sostenere la prova teorico-pratica di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594.

(È approvato).

Art. 6.

L'articolo 9 della legge 14 luglio 1957, n. 594, è abrogato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari